



Diritto & Fisco

Capital

IN EDICOLA
E IN DIGITALE

Chrysi d'ottori

Dal Tar Lazio ok alla richiesta di sospensiva di fiduciarie, trust e associazioni di categoria

Titolari effettivi, si ferma tutto

Operatività del registro bloccata almeno fino a primavera

DI FABRIZIO VEDANA

Titolari effettivi, si ferma tutto: l'operatività del registro, a meno che non sopravvengano modifiche normative, si blocca, almeno fino alla prossima primavera.

Il Tar del Lazio, sezione IV, con ordinanza n. 15566 depositata il 7 dicembre 2023, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'operatività del registro presentata da cinque fiduciarie, due trust company, una trentina di trust, molti dei quali esteri, e dalle rispettive associazioni di categoria con in testa l'Unafi. In assenza di interventi normativi risolutivi dei motivi del ricorso, il registro, al quale le società avrebbero dovuto inviare entro lunedì prossimo i nomi dei titolari effettivi, non sarà operativo almeno sino alla conclusione del giudizio di merito, per il quale la prima udienza è stata fissata il 27 marzo 2024.

Nell'ordinanza, il giudice amministrativo sottolinea che l'istanza di sospensione dell'operatività del registro dei titolari effettivi è certamente assistita dal prescritto requisito del periculum in mora, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall'invio dei dati prevista entro l'11 dicembre 2023 e ritiene meritevole di tutela l'interesse della parte ricorrente (le fiduciarie e i trust) al mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del giudizio di merito. Per effetto di tale ordinanza, quindi, le società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandati per azioni, società cooperative e società tra professionisti), i soggetti privati riconosciuti (fondazioni, associazioni, parrocchie, ecc.), i trust e gli istituti giuridici affini non dovranno inviare i dati dei rispettivi titolari effettivi alle Camere di commercio e queste ultime non potranno rilasciare alcun accreditamento che consenta di accedere ai dati già comunicati al registro da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio e da par-

Curatori, niente sanzioni. Normativa antiriciclaggio ko

I curatori dei fallimenti e delle liquidazioni giudiziarie non potranno essere sanzionati in caso di mancata comunicazione del titolare effettivo (T.e.) al Registro imprese in scadenza, ora sospesa con ordinanza 8083/2023 del Tar del Lazio (si veda altro servizio in pagina), il prossimo 11 dicembre ai sensi del dlgs n. 231/2007 (decreto antiriciclaggio). A precisazione di quanto previsto dal manuale operativo emanato da Unioncamere, infatti, alcune camere di commercio stanno specificando agli interessati che ne hanno fatto domanda che poiché l'art. 3, primo comma del dm 55/2022 fa esplicito riferimento ai soli "amministratori" sulla base del "principio di legalità" di cui all'art. 1 della legge 689/1981, in ragione del fatto che il curatore può essere considerato legittimato all'adempimento in quanto identificato come esecutore della procedura ma non già come soggetto obbligato ad effettuare l'adempimento, a cui è tenuto l'amministratore della società, in base ai criteri fissati dall'art. 20 del decreto antiriciclaggio, con l'effetto che a tale figura non può essere applicata la sanzione amministrativa nel caso di inadempimento da parte degli amministratori delle società fallite. La precisazione arriva dalla Cciaa di Genova d'intesa con la Cciaa Milano e Brianza. Una precisazione coerente alla finalità della legge antiriciclaggio, sulla quale già una precedente circolare dell'Ordine degli avvocati di Milano del 18 gennaio 2021 aveva fatto chiarezza sulle figure dei curatori e delegati alle vendite esecutive in tema di antiriciclaggio, richiamando il provvedimento Uic n. 15 del 21 giugno 2006.

La precisazione delle camere di commercio deriva dalla confusione che si è creata a seguito della diffusione del manuale operativo di Unioncamere, il quale prevede, nel paragrafo dedicato all'individuazione dei soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione, che il modulo digitale T.e. di comunicazione della titolarità effettiva debba essere sottoscritto, per quanto riguarda le società dotate di personalità giuridica, dal legale rappresentate o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori). L'inclusione dei commissari liquidatori e dei commissari giudiziari in tale documento ha ingenerato il dubbio che a detto adempimento siano anche tenuti i curatori fallimentari ed i commissari straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria. Anche la pronuncia di Bankit tramite le faq ha generato dubbi, ancorché essa non affermi che il curatore è tenuto all'osservanza dell'obbligo bensì si limiti ad ribadire il principio secondo cui il curatore, in quanto soggetto incaricato dall'autorità giudiziaria non può essere qualificato come "esecutore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.p) del d.lgs.). Va in tal senso considerato che la dichiarazione di fallimento prima ed ora di liquidazione giudiziale di una società di capitali non esplica alcun effetto sull'organizzazione della società (v. tra le tante, Cass. civ. 30 settembre 2009, n. 20947; 11 ottobre 1999, n. 11361; 4 dicembre 1992, n. 12928): gli organi sociali permangono in carica durante la procedura e conservano

integri i propri poteri, fermo restando la necessaria compressione che deriva dallo spopolamento e, più in generale, dalla particolare situazione in cui viene a trovarsi la società dal momento di apertura della procedura concorsuale.

Durante la quale, come detto, i poteri di amministrazione e liquidazione del patrimonio sociale sono attribuiti al curatore, sotto la vigilanza del comitato dei creditori e dell'autorità giudiziaria, mentre gli organi sociali, salvo quanto stabilito dall'art. 264 del Codice della crisi, conservano integre le proprie prerogative in ordine all'organizzazione societaria (rappresentanza legale, delibere o decisioni dei soci, ecc.) e agli ambiti non interessanti il patrimonio oggetto dello spopolamento. Ne discende che, analogamente a quanto ritenuto da altre camere di commercio (che parlano di legittimazione sostitutiva del curatore), l'obbligo di cui trattasi, ai sensi delle norme vigenti, non può che far capo all'organo amministrativo (o, in caso di loro omissione, ai sindaci) delle società di capitali assoggettate a liquidazione giudiziale, con l'ulteriore conseguenza che, anche alla luce del principio di legalità di cui all'art. 1, legge 689/1981, nessuna sanzione può essere applicata al curatore in caso di omissione degli amministratori. Analoghe considerazioni valgono per il commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa e per il commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese di grandi e grandissime dimensioni.

Marcello Pollio e Enrico Stasi

© Riproduzione riservata

te dei terzi portatori di un interesse meritevole di tutela.

Con il ricorso, presentato da Across Fiduciaria, insieme a Galvani Fiduciaria e a SFO Fiduciaria il 14 novembre 2023, è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto 29 settembre 2023 del direttore generale del Ministero delle imprese e del made in Italy recante l'attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, pubblicato in G.U. n. 236, del 9/10/2023, del Manuale operativo per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese, completo dei suoi allegati, adottato da Unioncamere e pubblicato in data 10 ottobre 2023 e di tutti

gli atti e i provvedimenti ad essi presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi. Il giudizio di merito, che inizierà il prossimo 27 marzo, sarà quindi chiamato a confermare che i mandati fiduciarie di cui alla legge 1966/1939 non rientrano nella categoria degli istituti giuridici affini al trust e pertanto non sono oggetto di un'autonoma comunicazione al registro dei titolari effettivi, e a definire meglio i limiti dell'accesso al citato registro da parte di intermediari, professionisti e più in generale da parte dei terzi.

10 ONLINE Il testo del provvedimento su www.italioggi.it/documenti-italioggi

© Riproduzione riservata

Merci inquinanti, il nuovo dazio Ue agita le imprese

Gennaio si avvicina e la prima dichiarazione Cham, l'informativa richiesta dal nuovo meccanismo di tassazione alle frontiere delle emissioni di carbonio (Carbon border adjustment mechanism), preoccupa le aziende interessate dall'adempimento doganale. Si tratta di un nuovo dazio ambientale Ue per monitorare le emissioni derivanti dalla produzione di merci molto inquinanti. Entro gennaio le imprese dovranno inviare il loro 1° rapporto, ma reperire i dati non è semplice.



su ItaliaOggi 7 di lunedì 11

© Riproduzione riservata

FLASH NEWS

Antiriciclaggio

Imprese

Registro dei titolari effettivi sospeso dal TAR del Lazio

11 Dicembre 2023

Di cosa si parla in questo articolo

Adeguate verifica

Titolare effettivo

Con [ordinanza del 7 dicembre 2023](#) il **Tar del Lazio ha sospeso** l'efficacia del [decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy](#) (MIMIT), di **avvio dell'operatività del Registro dei titolari effettivi**.

Ha quindi fissato per il **27 marzo 2024** la data per l'udienza pubblica di trattazione di merito del ricorso.

Come noto, il **9 ottobre 2023** scorso era stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale** il **Decreto MIMIT**, con il quale veniva reso operativo il sistema di comunicazione al Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle imprese.

Il **decreto MIMIT** da attuazione delle disposizioni dettate dal **Regolamento 11 marzo 2022 n. 552** del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale erano state precisate le modalità di comunicazione, accesso e consultazione dei dati sul Titolare effettivo, conservate presso il Registro delle imprese.

Con la pubblicazione del **Decreto MIMIT** era scattato il termine perentorio di **60 giorni** (che sarebbe scaduto pertanto l'**11 dicembre**) entro il quale le società di capitali (SRL, SpA, SAPA, Società Cooperative), le persone giuridiche private (fra cui le associazioni riconosciute e le fondazioni) e i trust, avrebbero dovuto comunicare al Registro delle Imprese le informazioni sui propri titolari effettivi (art. **21 del d. lgs. n. 231/2007**).

Tale obbligo di comunicazione costituisce specifica attuazione degli oneri posti dalla disciplina sulla prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (d. lgs. n. **231/2007** e successive modifiche).



🏠 > Antiriciclaggio > Sospensione dell'obbligo di comunicazione del titolare effettivo: che fare adesso?



 COGNITIVE Advertising



Sospensione dell'obbligo di comunicazione del titolare effettivo: che fare adesso?



di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 11 dicembre 2023



Titolare Effettivo

Condividi

Esaminiamo alcune questioni pratiche conseguenti alla sospensione dell'adempimento relativo alla comunicazione al registro imprese del titolare effettivo.

Ascolta questo articolo ora...



Lo scorso mercoledì 6 dicembre è stata emessa l'ordinanza con cui la quarta sezione del TAR Lazio ha sospeso l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", pubblicato in G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023. Commercialista Telematico ne ha già dato notizia con l'intervento intitolato [Proroga Titolare effettivo](#) (Ndr: è chiaro che tecnicamente non è una proroga ma la sostanza non cambia...).

Il Giudice ha ritenuto che l'istanza cautelare fosse assistita dal prescritto requisito di *periculum in mora*, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall'imminente scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'[articolo 21, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2007](#).

Occorrerà attendere l'udienza pubblica del 27 marzo 2024 per sapere che fine farà tale adempimento, ovvero se verrà confermato oppure annullato.

Che fare ora?

Gli addetti ai lavori, incaricati di espletare la pratica, si stanno chiedendo dunque come comportarsi, ovvero se portare o meno a termine l'incarico.

Ma non solo: c'è poi da chiedersi cosa succederà a chi ha correttamente adempiuto a tale incombenza, sostenendo le spese per i diritti e compensi agli incaricati.

Vediamo allora gli aspetti da considerare, che sono di natura civilistica e pratica.

Innanzitutto, occorre prendere atto che **l'adempimento non è stato né confermato né eliminato, né tantomeno prorogato: è stato semplicemente sospeso**.

Ciò significa che, ad oggi, non esiste l'obbligo ma potrebbe *"resuscitare"* a marzo, se il TAR rigetterà la richiesta di annullamento.

Da questa considerazione consegue la risposta alle predette domande conseguenti alla sospensione dell'obbligo.

Le due domande a cui rispondere

Per quanto riguarda il **comportamento da tenere da parte dell'incaricato** (espletarlo comunque o sospenderlo), occorre considerare che non si può affermare che sia venuto a mancare l'oggetto dell'incarico, perché, come detto, esso è stato al momento (semplicemente) sospeso, in attesa dell'udienza di marzo.

Si ritiene dunque che anche l'incarico debba intendersi sospeso, e quindi l'incaricato non possa portarlo a termine, se non in caso di espressa richiesta del cliente, informato della situazione.

Per quanto attiene invece **la sorte degli adempimenti già conclusi**, essa sarà nota soltanto dopo l'udienza di marzo:

- *in caso di annullamento dell'adempimento*, si potrà dare seguito ad una istanza di rimborso per i diritti indebitamente pagati; ovviamente, è da escludere il rimborso del compenso corrisposto all'incaricato, in quanto esso è legato alla prestazione che comunque è stata resa;
- *in caso di conferma dell'adempimento* (ossia di rigetto dell'istanza presentata al TAR), non vi sarà alcuna ripercussione sugli adempimenti effettuati.

A cura di Danilo Sciuto

11 dicembre 2023

Abbiamo dedicato una intera rubrica alle problematiche del [Titolare Effettivo](#) che puoi consultare per approfondimenti relativi alla pratica

Copyright © 2023 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Categorie:

Antiriciclaggio | Notizie su fisco, impresa e lavoro a libera consultazione



Diritto & Fisco

Capital

IN EDICOLA
E IN DIGITALE

Consulenti

Le conseguenze derivanti dall'ordinanza di sospensione emanata dal Tar del Lazio

Registro titolari, fisco off limits

Fino al 27 marzo nessuno potrà accedere alle informazioni

DI FABRIZIO VEDANA

Almeno fino al 27 marzo nessuno (compreso Gdfe e Agenzia delle entrate) potrà accedere alle informazioni già comunicate dagli amministratori di società e trust tra il 10 ottobre e l'11 dicembre. E' questa la prima e più evidente conseguenza derivante dall'ordinanza 15247 del 7 dicembre 2023 con la quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Across Fiduciaria, Galvani Fiduciaria e Sfo Fiduciaria, al quale hanno poi aderito altre diverse fiduciarie e una trentina di trust, alcuni dei quali esteri (si veda *ItaliaOggi* del 9/12/2023). Per effetto della decisione assunta dal Tar viene sospesa l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del direttore generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 2023, che attestando l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva aveva dato tempo sino all'11 dicembre 2023 agli amministratori di società di capitali e di trust per raccogliere e comunicare al registro istituito presso la Camera di commercio i dati raccolti. All'indomani della decisione, molti sono gli interrogativi che si pongono amministratori e quanti da questi si sono visti chiedere i dati quali titolari effettivi della società. Il primo tema da chiarire è quello delle modalità con le quali gli amministratori dovranno conservare i dati raccolti: il fatto di essere stati trasmessi al registro della Camera di commercio non li esonera, infatti, dall'obbligo di adottare tutte le necessarie misure di sicurezza e precauzioni per evitarne l'accesso da parte di soggetti non autorizzati ivi incluse le Autorità di vigilanza, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate. I soggetti che si sono visti richiedere i dati avranno il diritto di sapere dall'amministratore quali sono le regole adottate per tutelare la loro privacy ora, alla luce della decisione del Tar, ancor più da tutelare visto che l'accesso al registro risulta inibito sino a che non arriverà una decisione nel merito del ricorso (la prima udienza è fissata

per il 27 marzo 2024) ovvero un provvedimento normativo che, per poter sbloccare la sospensiva, non potrà essere la fotocopia di quello che è stato sospeso. E' bene precisare inoltre che anche un'eventuale provvedimento normativo che si limitasse a prorogare i termini per l'invio delle comunicazioni dei dati dei titolari effettivi al registro imprese (scaduto ieri, 11 dicembre) non cambierebbe assolutamente nulla; per effetto della decisione del Tar, infatti, è sospeso l'obbligo degli amministratori di inviare alla Camera di commercio i dati sui titolari effettivi. Appare di conseguenza scontato, quindi che alle richieste che gli amministratori faranno ai soci rappresentati da società, fiduciarie, trust di fornire informazioni sui loro titolari effettivi, non verrà dato riscontro. Le informazioni sui titolari effettivi già tramesse alle Camere di commercio (relativi, secondo i dati diffusi da Unioncamere, a circa 700 mila soggetti tra società, trust e persone giuridiche private) non potranno essere accessibili, come previsto dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 231/2007, ad Autorità di vigilanza, soggetti obbligati agli adempimenti anticirclaggio e terzi, portatori di interessi meritevoli di tutela. Pertanto le Camere di commercio non potranno né dovranno rilasciare alcun accreditamento o sottoscrivere alcuna convenzione che abbia l'effetto di consentire di accedere al registro dei titolari effettivi anche se non completo dei dati dei titolari effettivi di tutti i soggetti interessati dalla comunicazione. Un'ulteriore conseguenza derivante dalla sospensione dell'operatività del registro è l'esclusione di sanzioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 21 del decreto legislativo 231/2007 e dell'articolo 2630 del codice civile, per tutti quegli amministratori di società, persone giuridiche o trust che non dovessero aver inviato entro l'11 dicembre 2023 la comunicazione.



Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

L'ATTO DI DATA E TENORE SCONOSCIUTI INVIATO ALLA UE

Congelamento al buio per l'invio nel caso del mandato fiduciario

DI EMANUELE FISICARO

Sospensione al buio per l'invio del titolare effettivo in caso di mandato fiduciario. Nell'ordinanza con cui il Tar Lazio ha sospeso il decreto Mimit del 29 settembre 2023 in materia di operatività del registro dei titolari effettivi (si veda altro servizio in pagina) tra gli atti presupposti al decreto, dei quali la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento, rientra anche l'atto "di data e tenore sconosciuti" con cui l'Italia ha comunicato all'Unione europea l'inclusione del "mandato fiduciario" fra gli istituti giuridici affini ai trust espressi. L'Italia ha ritualmente adempiuto alla notifica di tale comunicazione, assunta nella discrezionalità lasciata agli Stati membri dalla direttiva Ue. Nel documento 2020/C 136/05 (informazioni provenienti dagli Stati membri) si legge, con riferimento all'elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati dagli Stati membri e notificati alla Commissione, che lo Stato italiano ha ritualmente notificato i seguenti istituti: a) mandato fiduciario e b) vincolo di destinazione. Rimane la questione sull'opportunità di includere o meno il mandato fiduciario tra gli istituti affini ai trust, che deve essere risolta alla luce della relazione della Commissione (2020/c 136/05) recante la valuta-



La sede del Mimit

zione della debita individuazione e del debito assoggettamento agli obblighi della Direttiva (UE) 2015/849, da parte degli Stati membri, di tutti i trust e gli istituti giuridici affini disciplinati dai rispettivi ordinamenti. Nel documento sono oggetto di disamina le fiducie, istituti giuridici specificamente identificati dal Gafi e dalla direttiva anticirclaggio quali affini ai trust. L'Unione sottolinea che tali istituti giuridici comportano la separazione dei beni dai beni personali del conferente. Il fiduciario ha l'obbligo di gestire i beni secondo i termini dell'accordo con il confe-

ciaria è solo formale e non vi è alcuna trasmissione di beni in senso stretto. Tuttavia, l'Ue ha evidenziato che la Spagna avrebbe invece dovuto includere tale istituto tra quelli affini al trust alla luce del diritto riconosciuto al fiduciario, che "seppur limitato, sui beni, [è] paragonabile a quello di altri istituti analoghi ai trust", e all'apparenza del "fiduciario come l'unico titolare dei beni di fronte a terzi in buona fede". Sulla vicenda interviene con una nota il presidente di Assofiduciaria, Fabio Marchetti: "L'ordinanza del Tar del Lazio riconosce la correttezza della posizione, da sempre sostenuta dalla Associazione, di ritenere che l'amministrazione fiduciaria di beni svolta dalle società fiduciarie sulla base delle prescrizioni imposte dal Mimit con dm 16 gennaio 1995 non rientri fra gli istituti giuridici

Rimane la questione se includere o meno il mandato fiduciario tra gli istituti affini ai trust: va risolta alla luce della relazione della Commissione

affini ai trust soggetti all'iscrizione nella sezione del Registro dei trust. Nella nozione di mandato fiduciario, rientrano una congrua di istituti basati sulla fiducialità dall'Italia. L'Ue sembra pertanto adottare una nozione di "istituti giuridici affini al trust" la più ampia possibile. Un altro esempio è dato dalla fiducia spagnola. La Spagna, a differenza dell'Italia, ha deciso di non notificare all'Ue la fiducia spagnola quale "istituto affine al trust", sul presupposto secondo cui la titolarità fidu-

cia fra loro assai differenti per assetto e per funzioni che raramente possono produrre effetti giuridici equivalenti al trust. L'Associazione, si augura che, nelle more del rinvio, il Regolatore possa intervenire per riformulare il decreto ed il conseguente Manuale tecnico di Unioncamere."

© Riproduzione riservata

Titolare effettivo, restano esclusi i fondi pensione

Circolare Assoprevidenza: fuori dall'obbligo perché iscritti solo al registro Covip

Adempimento a carico delle casse di assistenza che sono persone giuridiche

Giovanni Parente Matteo Prioschi

I fondi di previdenza complementare non sono tenuti a effettuare la comunicazione al registro dei titolari effettivi. Questa una delle indicazioni fornite da Assoprevidenza agli associati tramite la circolare 58 del 6 dicembre, in merito all'adempimento che avrebbe dovuto essere completato entro ieri, termine che è slittato per effetto di un'ordinanza del Tar Lazio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 9 dicembre).

Secondo l'Associazione italiana per la previdenza e l'assistenza complementare, la lettura delle norme che regolano il nuovo adempimento porta alle seguenti conclusioni:

1 la disciplina è priva di rilievo per le entità senza autonomia soggettiva, quali i fondi complementari a bilancio, i fondi aperti ed eventuali casse sanitarie integrative a bilancio, così come per entità che hanno solo soggettività giuridica, come le associazioni non riconosciute, sia di carattere previdenziale che assistenziale;

2 tra le entità con personalità giuridica,

non sono soggette a obbligo di comunicazione le forme di previdenza complementare, in quanto non sono iscritte nel registro delle persone giuridiche, ma nel registro Covip dei fondi pensione dotati di personalità giuridica;

sono tenute a comunicare i titolari effettivi le casse di assistenza, perché iscritte nel registro delle persone giuridiche in base al Dpr 361/2000.

Le indicazioni di Assoprevidenza si basano sul fatto che il Dm 55/2022 individua quali persone giuridiche private quelle che acquisiscono tale condizione tramite l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche in base al Dpr 361/2000, mentre l'articolo 4, comma 1, lettera b del Dlgs 252/2005 stabilisce che per i fondi pensione, in deroga al Dpr 361/2000, la personalità giuridica è conseguenza dell'autorizzazione e dell'iscrizione nel registro Covip.

Un chiarimento utile seppur ora ci si trovi in una fase in cui l'obbligo di comunicazione ai fini antiriciclaggio è comunque sospeso per effetto dell'ordinanza del Tar Lazio, arrivata a fronte dei ricorsi presentate dalle fiduciarie e dai trust. Come anticipato, la scadenza per concludere la finestra di trasmissione sarebbe stata ieri, lunedì 11 dicembre. La pronuncia del Tar ha messo, invece, in stand by il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy che ha comunicato

l'operatività della comunicazione e dalla cui pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» è scattato, appunto, il conto alla rovescia per la trasmissione dei dati. Ora il canale resta aperto, ma non si applicherà la sanzione (da 103 a 1.032 euro) per l'omesso o tardivo invio. La situazione attuale, secondo la decisione dei giudici amministrativi, sarebbe destinata a perdurare almeno fino al 27 marzo 2024, ossia la data in cui il ricorso presentato verrà deciso nel merito. In questo margine temporale potrebbero, però, anche arrivare delle correzioni di rotta rispetto alle regole attuative della comunicazione.

Tra le obiezioni avanzate dalle fiduciarie nei ricorsi presentati c'è quella che il mandato fiduciario di tipo germanistico non può essere assimilato al trust perché non c'è trasferimento della proprietà, da qui la richiesta di esclusione dalla sezione speciale dei trust. Mentre tra gli altri motivi di impugnazione, come quelle presentate anche da alcuni trust (come riportato nell'articolo di Valerio Vallefucio su «Il Sole 24 Ore» del 22 novembre), sono state contestate le mancate misure di riservatezza. Alcuni ricorrenti hanno, infatti, rilevato la necessità di un filtro preventivo sulla motivazione e la legittimazione a monte per l'accesso ai dati contenuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Registro dei Titolari effettivi potrebbe finire davanti ai giudici europei

I giudici amministrativi hanno riconosciuto l'esistenza di "questioni di compatibilità eurounitaria". Il giudizio di merito, intanto, è stato fissato per il 27 marzo prossimo. Fino a quel momento gli obblighi di comunicazione al registro sono sospesi.

DI **FRANCESCO COLAMARTINO**

Dopo la sospensione del **Registro dei Titolari Effettivi** da parte del **Tar del Lazio**, ora si profila un rinvio pregiudiziale alla **Corte di Giustizia europea**.

Il pronunciamento del Tar segue il ricorso presentato anche (ma non solo) da tre società fiduciarie (**Across Fiduciaria**, **Galvani Fiduciaria** e **Sfo Fiduciaria**) e oltre una trentina di trust company, trustee professionali, nazionali ed esteri, garanti e beneficiari, affiancati dall'associazione di categoria **Unafi** e assistiti degli avvocati **Guido Luigi Battagliese**, **Igor Valas** e **Antonio Pazzaglia**, coordinati dallo **Studio Martinez & Novebaci di Milano**.

Nel Registro dei Titolari Effettivi tenuto dalle Camere di Commercio andrebbero indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di società di capitali, dei trust e istituti giuridici affini, compresi i mandati fiduciari.

Secondo i ricorrenti, però, è illegittimo in via generale il sistema di accesso da parte di qualsiasi privato ai dati e alle informazioni contenute nel nuovo registro, che metterebbe a rischio la tutela della riservatezza delle persone, garantita come stabilito da una sentenza della Corte di Giustizia della Ue a novembre 2022.

"Sotto la lente di ingrandimento", afferma Battagliese, "va posta non solo e non tanto la normativa nazionale ma, a monte, la Direttiva Europea (V Direttiva Arc), già una prima volta censurata dalla Corte di Strasburgo con sentenza del 22 novembre 2022, che si auspica venga definitivamente riformata e conformata al rispetto dei primari diritti alla riservatezza della propria vita privata e familiare e alla protezione dei dati di carattere personale dei cittadini

dell'Unione, tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. Tanto più che appare in dirittura di arrivo la VI Direttiva, che sembrerebbe porre rimedio alle violazioni denunciate ed uniformare sul tutto il territorio dell'Unione la regolamentazione del Registro”.

I giudici amministrativi hanno, infatti, riconosciuto l'esistenza di “questioni di compatibilità eurounitaria”.

Il giudizio di merito, intanto, è stato fissato per il 27 marzo prossimo. Fino a quel momento gli obblighi di comunicazione al registro sono sospesi.

Latest News

CAMBI DI CASACCA | 13 DIC, 2023 | ARTICOLO DI CHRIS SLOLEY

Esclusiva: il responsabile del reddito fisso lascia Eleva Capital

L'ex gestore del fondo Axa IM lascia l'incarico dopo aver trascorso poco meno di quattro anni presso il gruppo parigino.

ASSICURAZIONI | 13 DIC, 2023

Il 2023 è l'anno nero della raccolta assicurativa dei cf: crollo superiore al 110% rispetto al 2022

NOMINE | 13 DIC, 2023

Pimco annuncia il nuovo Chief Investment Officer per le strategie core

NOMINE | 13 DIC, 2023

AllianceBernstein nomina il capo globale degli investimenti

M&A | 13 DIC, 2023

Prima Assicurazioni, tre fondi internazionali si giocano la quota di minoranza

NOMINE | 13 DIC, 2023

Candriam nomina un nuovo responsabile per gli investimenti alternativi

40 UNDER 40 | 13 DIC, 2023

Uno dei selector 40 Under 40 fonda una nuova boutique

COMUNICATO STAMPA

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI E DEI TRUST: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO E NE SOSPENDE L'OPERATIVITA'

Con provvedimento del 7 dicembre 2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ha accolto l'istanza cautelare contenuta nel ricorso presentato il 14 novembre scorso da Across Fiduciaria, Galvani Fiduciaria e SFO Fiduciaria, rappresentati dagli avv.ti prof. Guido Luigi Battagliese, Igor Valas e Antonio Pazzaglia, coordinati dallo Studio Legale Associato Martinez & Novebaci di Milano.

Per effetto della citata decisione viene quindi sospesa, almeno fino al 27 marzo 2024, data in cui è stata fissata la trattazione di merito del ricorso, l'efficacia del decreto del 29 settembre 2023 con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attestato l'avvio dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

“Siamo orgogliosi di essere stati i primi a credere nell'opportunità e necessità di presentare questo ricorso – ha dichiarato il dottor Ruggeri, founder e amministratore delegato di Across Fiduciaria – Il fatto, che dopo di noi, altre società e associazioni abbiano deciso di seguirci conferma, ancora una volta, la nostra capacità di anticipare i tempi come già fatto, anche nel passato, nell'introdurre, per primi, l'utilizzo del mandato senza intestazione, di quello dormiente nell'ambito delle polizze e di quello con oggetto digital asset”.

“Nell'udienza di marzo – ha aggiunto il dottor Marco Montefameglio, amministratore delegato di Galvani Fiduciaria – ci sarà la possibilità di spiegare ancor meglio ai giudici l'importanza di assicurare che l'accesso al registro dei titolari effettivi tuteli al meglio anche la riservatezza di quanti utilizzano il mandato fiduciario e il trust per proteggere se stessi, o persone a loro care, da rischi di vario natura”.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria di direzione di Across Fiduciaria S.p.A. al numero 02.36764120, 348.7327974 o via e-mail a: info@acrossfiduciaria.it.



Filippo Cappio ha diffuso questo post



Unione Fiduciaria

5.450 follower

5 ore •

Il TAR Lazio, Sez. IV accoglie pienamente l'istanza cautelare contestuale al ricorso proposto da [Assofiduciaria](#), sospendendo l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del [Ministero delle Imprese e del Made in Italy](#), recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023.

Nella preparazione del ricorso in questione [Unione Fiduciaria](#) ha fattivamente cooperato con [Assofiduciaria](#).

Inoltre, di comune accordo con l'Associazione, nonché avvalendosi dell'assistenza dei medesimi legali Prof. Avv. Bernardo Giorgio Mattarella, Prof. Avv. Francesco Sciaudone, Avv. Davide Giorgio Contini e Prof. Avv. Carlo Angelici, Unione Fiduciaria ha contestualmente presentato analogo ricorso, che ci si attende ragionevolmente sia destinato al medesimo esito.

Per la preziosa assistenza, Unione Fiduciaria desidera ringraziare sentitamente i sopra menzionati Professionisti unitamente agli Avvocati [Flavio Iacovone](#) [Matteo Agostinelli](#), [Christian D'Orazi](#).



Emanuele Fisicaro • Già segui

Docente di Diritto Penale Commerciale e legislazione antiriciclaggio. Avvocato Studio Legale Fisicaro

1 giorno •

Antiriciclaggio. Registro titolare effettivo.

Negli ultimi decenni i criminali hanno sfruttato la globalizzazione del sistema finanziario e del commercio, nonché l'innovazione tecnologica, per nascondere e trasferire i loro fondi illeciti in tutto il mondo. Le entità giuridiche e gli istituti giuridici sono il principale strumento utilizzato per mascherare il riciclaggio di denaro come commercio societario legittimo, spesso tramite strutture e reti complesse, e possono essere anche utilizzati per perpetrare reati presupposto, compresi i reati fiscali. **#antiriciclaggio #banche #riciclaggio #banche #intermediari #UIF**

Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance

Venerdì 8 Dicembre 2023

IN EVIDENZA

TITOLARE EFFETTIVO

Negli ultimi decenni i criminali hanno sfruttato la globalizzazione del sistema finanziario e del commercio, nonché l'innovazione tecnologica, per nascondere e trasferire i loro fondi illeciti in tutto il mondo. Le entità giuridiche e gli istituti giuridici sono il principale strumento utilizzato per mascherare il riciclaggio di denaro come commercio societario legittimo, spesso tramite strutture e reti complesse, e possono essere anche utilizzati per perpetrare reati presupposto, compresi i reati fiscali. Dopo i Panama Papers e LuxLeaks, l'Unione europea ha adottato misure per garantire la trasparenza della titolarità effettiva delle entità giuridiche e degli istituti giuridici, compresi quelli disciplinati dal diritto o dalle consuetudini degli Stati membri, che hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust.

REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO TUTTO RINVIATO A MARZO 2024





Luca Zitiello · 1°

Founder and Managing Partner at Zitiel...

3 giorni · 🌐



Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di Assofiduciaria ed ha sospeso il decreto del Mimit del 29 settembre 2023 e quindi anche l'obbligo delle società fiduciarie di comunicare i mandati fiduciari.

La pronuncia è eminentemente sul periculum in mora. La questione di merito è rimandata alla trattazione del 27 marzo 2024. Per ora è un rinvio ma importante perché permette al regolatore di intervenire. Diversamente lo farà il giudice e al momento non è possibile prevedere in quale direzione.

Valutato, quanto *al fumus boni iuris*, che le plurime e articolate censure formulate da parte ricorrente presentino profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito;

N. 15566/2023 REG.RIC.

Ritenuto che l'istanza cautelare sia assistita dal prescritto requisito di *periculum in mora*, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall'imminente scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007;

Ritenuto pertanto meritevole di tutela l'interesse della parte ricorrente al mantenimento della *res adhuc integra* sino alla definizione del giudizio nel merito;

Valutato che le contrapposte esigenze cautelari rappresentate dall'Amministrazione resistente possano essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell'udienza di merito al 27 marzo 2024;

Considerato che la complessità della questione controversa giustifichi la compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e